INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2015 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA BASILICATA

1) -Un vivo ringraziamento a tutte le autorità politiche, civili, militari, religiose e a tutti i gentili ospiti qui convenuti.

2)- E' con una certa emozione che mi accingo a leggere questa relazione, in quanto il decreto che ha disposto la mia nomina a presidente di questo Tribunale è veramente fresco di stampa ed è la prima volta che ho l'onore di celebrare la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.

Avendo preso servizio solo pochi giorni fa, non ho potuto dare alcun contributo all'attività giurisdizionale meritoriamente svolta nello scorso anno dal mio predecessore, al quale rivolgo un caloroso saluto, e dai magistrati tutti con l'indispensabile ausilio del personale amministrativo di cui ho già avuto modo di apprezzare la grande disponibilità e competenza. Tuttavia le esigenze di continuità, proprie di ogni Istituzione, mi impongono di riferire sull'attività svolta anche in assenza di alcun apporto da parte mia, ben consapevole che il senso di questa cerimonia, al di là della formale solennità che la distingue, risponde alla fondamentale esigenza di rendere conto alla collettività dell'attività svolta nell'anno precedente, attraverso l'esposizione dei risultati

conseguiti nell'esercizio della funzione giurisdizionale, essenzialmente preposta alla tutela delle ragioni dei cittadini, qualora la loro posizione giuridica risulti incisa dall'azione illegittima di una pubblica amministrazione.

3)- Passando ora ad esaminare i dati statistici va in primo luogo osservato che anche nel 2014 è proseguito l'andamento crescente del numero dei ricorsi depositati. Siamo infatti passati dai 499 ricorsi del 2012 ai 675 del 2013 fino ai 935 del 2014 con un aumento, rispetto all'anno precedente, di ben 260 ricorsi, pari ad un incremento percentuale del 38,5%.

Si tratta di un trend positivo che appare in linea con quanto si registra nella maggior parte dei Tribunali amministrativi, salvo poche eccezioni costituite dal TAR Abruzzo, che vede un calo del 6,6% nella sede de L'Aquila e del 20,3% nella Sezione staccata di Pescara, dal TAR Marche -Ancona- con una riduzione del 14,5%, dal TAR Puglia, sede di Bari con una riduzione del 3,4% e dal TAR Veneto – Venezia – con una riduzione del 5,8%.

La evidenziata implementazione dei ricorsi non sembra influenzata dall'inasprimento dei costi necessari per accedere alla giustizia amministrativa, pur se il contributo unificato dovuto per ogni domanda nuova ha di sicuro un'azione frenante sulla instaurazione delle controversie ed incide in misura cospicua in particolare sul contenzioso attinente alle procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in quanto, ai sensi dell'art. 1

della legge n. 228 del 2012, commi 25 e seguenti, è pari ad euro 2.000 per le gare con base d'asta fino ad euro 200.000; ad euro 4.000 quando la base d'asta è compresa tra euro 200.000 ed euro 1.000.000; ad euro 6.000 quando la base d'asta è superiore ad euro 1.000.000. Detti importi sono aumentati della metà nei giudizi di impugnazione (appello, revocazione e opposizione di terzo).

A tutto questo si aggiunge, poi, la pesante crisi economica che si fa sentire in tutto il Paese e, a maggior ragione, nel sud dell'Italia e che tende inevitabilmente a rallentare le attività economiche e le connesse vicende giurisdizionali.

Deve quindi ritenersi che la fiducia nei giudici amministrativi, in particolare di questo Tribunale ove l'incremento dei ricorsi presentati sfiora il 40%, non solo non sia scemata, ma risulti addirittura rafforzata e tale da soddisfare il forte desiderio di giustizia dei cittadini, inducendoli a sopportare anche i costi onerosi sopra descritti ed a superare le esistenti difficoltà economiche.

Si tratta dunque di una tendenza che rappresenta un fattore rassicurante in un momento in cui sembra prevalere in buona parte degli esponenti politici e di governo una sensazione di insofferenza per l'azione dei giudici amministrativi, largamente echeggiata anche da importanti organi di informazione, che si ritiene eccessivamente incisiva soprattutto nella fase cautelare dei giudizi, al punto da influenzare negativamente lo sviluppo della

stessa economia nazionale, intralciando la realizzazione delle opere pubbliche.

Siffatte preoccupazioni, a mio avviso, non sono condivisibili sia perché lo strumento cautelare, tanto collegiale che monocratico, viene generalmente utilizzato con le necessarie cautele, sia perché la materia degli appalti, di cui all'art. 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, è soggetta a rito particolarmente accelerato che, secondo la più recente normativa (introdotta con il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114), impone la completa definizione della causa nel merito con sentenza semplificata, qualora a ciò non si provveda già nella fase cautelare, ad un'udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. In sostanza si tratta di cause che, salvo ritardi dovuti alla presentazione di motivi aggiunti o di ricorsi incidentali, possono essere definite in poco più di sessanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, con obbligo di pubblicazione della sentenza entro ulteriori 30 giorni.

E' stata anche avanzata l'ipotesi di introdurre limitazioni all'attuale utilizzo del potere cautelare da parte dei giudici amministrativi nello specifico settore. Ma a tale proposito occorre considerare che il regime delle controversie in materia di appalti è strettamente condizionato dall'ordinamento dell'Unione Europea che, in deroga al principio generale comunitario di autonomia

processuale degli Stati membri, a partire dal 1989 è intervenuto con norme processuali cogenti per garantire una effettiva tutela contro le violazioni comunitarie sulle procedure di affidamento, poste a tutela della concorrenza e del mercato. Infatti le due "direttive ricorsi" 89/665/CEE e 92/13/CEE, poi modificate in modo pregnante dalla direttiva 2007/66/CE, hanno trovato attuazione in Italia sia con le disposizioni processuali sopra ricordate, sia, e in modo sistematico, con il D.Lgs. n. 53/2010, trasfuso, poi, con modificazioni, negli artt. 120 e segg. del codice del processo amministrativo. Con la conseguenza che ogni intervento del legislatore italiano sul rito appalti e sulla tutela cautelare, deve necessariamente superare il vaglio della compatibilità comunitaria.

Non mi soffermo sulla più radicale ipotesi di una totale abolizione dei TAR, pure propugnata da autorevoli esponenti politici limitandomi a rilevare che essa appare contraria al dettato della carta costituzionale che all'art. 125 ne ha previsto l'istituzione.

Fatta questa doverosa premessa, deve essere evidenziato che malgrado il maggior numero di ricorsi introitati, il 2014 si è tuttavia concluso con un bilancio positivo, atteso che nel corso di tale anno sono stati definiti da questo Tribunale n. 1.125 giudizi con un saldo attivo pari a 190 affari. Occorre sottolineare che all'evidenziato costante aumento dei ricorsi depositati fa riscontro un netto calo delle domande di sospensiva. Infatti nel 2012 su 499

ricorsi oltre la metà, e cioè 277, erano corredati dalla domanda cautelare e solo 222 ne erano privi. Nel 2013 su 675 nuovi ricorsi 394 non contenevano la richiesta cautelare che ha riguardato solo 281 di questi e, quindi, si è attestata ben al di sotto del 50%. Nel 2014 su 935 nuovi ricorsi presentati ne figurano 673 senza richiesta cautelare (oltre i due terzi del totale) e 262 con richiesta cautelare (meno di un terzo). Ciò significa, in termini percentuali, che le domande cautelari hanno interessato nel 2012 il 55,5% dei ricorsi, nel 2013 si sono ridotte al 41,6% e nel 2014 sono ulteriormente calate fino a raggiungere il 28% del totale.

Anche questo a mio avviso rappresenta un dato positivo poiché testimonia che da parte degli avvocati l'uso dello strumento cautelare viene contenuto nei limiti dello stretto necessario, mentre è ben noto che la domanda di sospensiva spesso è proposta per finalità non proprie della sua funzione, come quella di ottenere una sollecita fissazione dell'udienza di merito o la definizione della causa con sentenza semplificata.

Il buon esito del 2014 è certamente dovuto al particolare impegno dei magistrati ed all'indispensabile e valido apporto del personale amministrativo che è anche rimasto privo, fin dal 2013, delle tre unità assegnate a questo Tribunale dalla amministrazione provinciale di Potenza, da cui è stato affiancato per oltre un anno e mezzo.

Più in dettaglio risultano complessivamente pubblicati nel corso dell'anno 2014 n. 1.362 provvedimenti – non tutti volti alla completa definizione dei relativi giudizi – di cui n. 698 sentenze, n. 92 sentenze cd. brevi o redatte in forma semplificata, n. 254 decreti decisori, n. 121 ordinanze cautelari, n. 33 decreti cautelari, n. 115 ordinanze collegiali, n. 41 decreti presidenziali, n. 1 decreto ingiuntivo, n. 6 decreti collegiali e n. 1 ordinanza presidenziale. L'elevato numero (92) delle sentenze in forma semplificata, e cioè di quelle che decidono la causa già all'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, va ascritto a merito dei colleghi del Tribunale i quali hanno preso la lodevole iniziativa di definire con immediatezza il giudizio, sobbarcandosi il conseguente maggior lavoro.

Le sentenze di accoglimento sono state 132 (nell'anno precedente 247), quelle di reiezione 293 (nell'anno precedente 210).

I ricorsi pendenti, che al 31 dicembre 2013 erano 2036, si sono ridotti al 31 dicembre 2014 a complessivi 1974, per 191 dei quali è in corso la procedura di perenzione mentre oltre 300 di questi risultano già fissati a ruolo per essere decisi.

Per contribuire allo smaltimento dell'arretrato sono state programmate cinque udienze straordinarie (9 maggio, 6 giugno, 4 luglio, 10 ottobre e 5 dicembre) di cui solo tre si sono potute effettivamente svolgere, stante la difficoltà di

costituire i collegi giudicanti. I ricorsi iscritti a ruolo nelle stesse udienze sono stati 107 e ne sono stati decisi 96.

La ripartizione per materie vede un calo delle sentenze nel settore dell'urbanistica, che passano dalle 100 del 2013 alle 59 del 2014; un lieve aumento delle sentenze nel settore degli appalti, che salgono a 57 rispetto alle 49 dell'anno precedente. Per quanto concerne le controversie elettorali il numero (13) resta invariato.

Un discorso a parte meritano le pronunce concernenti le esecuzioni del giudicato che dalle 241 del 2013 balzano a 544 nel 2014 e, quindi, risultano più che raddoppiate. Di queste ben 491 riguardano l'applicazione della cd. "legge Pinto" e cioè i giudizi di ottemperanza tesi ad ottenere il risarcimento spettante ai ricorrenti per il ritardo nella decisione delle controversie che li riguardano. Relativamente alle altre amministrazioni il dato più elevato è raggiunto dai Comuni, interessati da 32 sentenze. Seguono le amministrazioni provinciali (7 sentenze), amministrazioni varie (7 sentenze), l'amministrazione regionale (n. 2 sentenze).

Sempre nel 2014 sono state emesse dal Consiglio di Stato, a seguito di proposti appelli, n. 200 sentenze con una percentuale di conferma delle sentenze di primo grado pari al 47%. La percentuale di sentenze riformate, invece, non supera il 28%. Per quanto concerne le ordinanze, la percentuale di conferma raggiunge il 66% mentre si attesta al 4% la percentuale di riforma.

Avverso le sentenze del TAR Basilicata emesse nello scorso anno risultano allo stato proposti n. 35 appelli, dei quali solo 8 hanno avuto esito favorevole per gli appellanti. Le ordinanze cautelari impugnate sono state 16 e di queste soltanto 4 sono state annullate dal giudice di appello.

4)- L'attività giurisdizionale ha avuto modo di spaziare nei più svariati campi e tra le decisioni pubblicate nel 2014 da questo Tribunale alcune meritano di essere sinteticamente segnalate per il loro contenuto.

Va in particolare ricordata la sentenza n. 808 che, nel decidere una controversia avente ad oggetto l'impugnazione delle deliberazioni della Corte dei Conti emesse nell'esercizio della funzione di controllo sui rendiconti presentati dai Gruppi consiliari regionali, ha ritenuto che la questione dovesse essere sottoposta alla cognizione delle Sezioni giurisdizionali della stessa Corte dei Conti che, ai sensi dell'art. 103, comma 2, della Costituzione hanno competenza nelle materie di contabilità pubblica.

Con la sentenza n. 259 il Tribunale ha affermato l'importante principio che la proposizione del ricorso incidentale nelle controversie elettorali è soggetto al termine di 15 giorni dalla data di notificazione del ricorso principale. La decisione appare in linea con le esigenze di snellezza, celerità e concentrazione che hanno indotto il legislatore a prevedere termini abbreviati per la proposizione dei ricorsi in materia elettorale.

Altra affermazione di rilievo è contenuta nella sentenza n. 788 intesa a precisare, in una controversia tra il Comune di Muro Lucano e la Regione Basilicata, che rientra nella giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del T.U. n. 1775 del 1933, la cognizione dei ricorsi contro provvedimenti amministrativi che, sebbene adottati per la cura di un interesse generale diverso da quello specifico di un'opera idraulica e da una autorità diversa da quelle appositamente preposte alla tutela delle acque, sono tuttavia caratterizzati da una incidenza diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche (nella specie si trattava della messa in sicurezza della diga di Muro Lucano).

La sentenza n. 770 ha chiarito che il decorso del termine decadenziale di 30 giorni per l'impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione dei contratti pubblici può ritenersi interrotto e/o sospeso solo se il ricorrente dimostra che l'amministrazione ha deliberatamente impedito l'accesso agli atti di gara, anche nella forma della sola visione, non essendo sufficiente a tale fine il mero inoltro di una istanza di accesso e la conseguente attesa inerte fino alla ricezione di formale riscontro da parte dell'amministrazione. La tesi del Tribunale appare conforme all'orientamento seguito in materia dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la quale ha ribadito che il termine per l'impugnativa decorre inesorabilmente dalla comunicazione della aggiudicazione.

Con la sentenza n. 402 è stato affermato che in relazione alla concreta erogazione dei contributi previsti dalla legge per il risanamento degli immobili danneggiati dal terremoto, l'attività di gestione delle risorse finanziarie disponibili, laddove insufficienti ad un immediato e completo soddisfacimento delle pretese vantate dai soggetti aventi titolo, unitamente alla connessa predisposizione di criteri di priorità e di elenchi di beneficiari graduati sulla base di accertate situazioni di urgenza, ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo, traducendosi in provvedimenti che assumono carattere autoritativo.

Da ultimo la sentenza n. 400 ha specificato quando i provvedimenti per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati assumono carattere di ordinanze contingibili ed urgenti e rientrano nella competenza del Sindaco quale ufficiale di governo, distinguendosi dalle semplici ordinanze di recupero e rimozione dei rifiuti adottate dal dirigente comunale ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 22 del 1997

5)- I dati sopra riportati fanno emergere un quadro lusinghiero dei risultati raggiunti dal Tribunale sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo, come si evince dalle numerose conferme delle decisioni di primo grado da parte del giudice di appello; decisioni destinate a fornire un contributo determinante nella interpretazione ed applicazione di una

normativa sempre più complessa che specie negli ultimi anni ha segnato la profonda evoluzione del diritto amministrativo.

Naturalmente l'impegno e la buona volontà dei magistrati costituisce un valore fondamentale per conseguire obiettivi degni di nota anche ai fini dello smaltimento dell'arretrato che, seppur diminuito, tuttora permane in misura apprezzabile.

Purtroppo il già modesto organico dei magistrati assegnati a questo TAR è destinato a subire una decurtazione di non poco rilievo in quanto il collega Giancarlo Pennetti, al quale sono state di recente conferite le funzioni di Presidente di sezione interna presso altro Tribunale, tra breve lascerà la sede di Potenza in cui per lunghi anni ha profuso senza risparmio le sue energie, la sua preparazione e la sua competenza. Anche se è con vero dispiacere che lo vediamo andare via, già sapendo che sarà difficile la sua sostituzione, formuliamo per lui l'augurio di sempre nuovi successi in campo professionale.

L'auspicio per il 2015 è che, comunque, ogni sforzo possibile venga applicato per ottimizzare la produttività di ciascuno con gli strumenti a disposizione e compatibilmente con il rispetto dei carichi di lavoro fissati dal Consiglio Presidenza della giustizia amministrativa.

L'andamento dell'attività giurisdizionale, tuttavia, non è rimesso soltanto ai magistrati ed al personale che opera all'interno del Tribunale ma è

condizionato anche ad un fattivo rapporto di leale collaborazione e di correttezza da parte degli avvocati nello svolgimento dell'attività processuale. Ciò si traduce, in primo luogo, nell'evitare richieste dilatorie che valgano senza giustificato motivo a protrarre la durata dell'attività processuale; in secondo luogo, nel rispetto del dovere giuridico di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi imposto dall'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo e ribadito, per le controversie in materia di appalti, dall'art. 40 del D.L. n. 90 del 2014, nonché dell'obbligo di depositare gli atti e documenti di causa in formato digitale al fine di consentirne la diretta immissione nel nostro sistema informatico.

Per quanto concerne tale ultimo aspetto l'indagine statistica rivela che nel 2014 tutti i ricorsi (935) sono stati depositati in forma digitale, ma non così è accaduto per i documenti e per tutti gli altri atti processuali. A titolo di esempio basterà evidenziare che su un totale di 627 documenti solo 377 risultano depositati in forma digitale. A fronte di 715 memorie difensive solo 84 sono state prodotte in formato digitale. Tutto ciò influisce negativamente sugli sforzi di ridurre la durata del giudizio attraverso l'uso di una tecnologia che consente a ciascun magistrato di svolgere il suo lavoro senza dover necessariamente raggiungere il proprio ufficio sottraendo tempo allo studio delle cause.

Peraltro ad una maggior speditezza dell'attività giurisdizionale contribuirà in maniera determinante anche l'introduzione della firma digitale su tutti gli atti e provvedimenti dei giudici e del personale degli uffici giudiziari che con l'art. 2 del cd. Decreto "Milleproroghe" 31 dicembre 2014, n. 192 è stata differita al 1° luglio 2015.

Va ricordato, ad ogni modo, che al giudice amministrativo non si richiede solo rapidità di decisione ma anche doti professionali e personali adeguate fra cui innanzi tutto una preparazione che gli consenta di comprendere a pieno i meccanismi dell'azione amministrativa e, poi, indipendenza di giudizio, equilibrio e onestà nell'adempimento dei propri doveri.

6)- Con queste brevi osservazioni concludo la mia relazione e ringrazio tutti i presenti per la cortese attenzione che mi è stata riservata.

DATI STATISTICI

STORICO ATTIVITÀ T.A.R.

STATISTICA GENERALE STORICA

ANNO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RICORSI DEPOSITATI	644	619	565	621	589	574	467	502	499	675	935
RICORSI DECISI	877	1.063	961	1.013	1.048	1.100	1.138	1.287	1.343	1.172	1.125
RICORSI PENDENTI AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO	7.140	6.696	6.300	5.908	5.449	4.923	4.371	3.421	2.595	2.036	*1.974*
PERCENTUALE DI INCREMENTO O DI DECREMENTO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI RICORSI PENDENTI		*-6,2%*	*-5,9%*	*-6,2%*	*-7,8%*	*-10,5%*	*-11,2%*	*-21,7%*	*-24,1%*	*-21,5%*	*-3,5%*

STATISTICA GENERALE STORICA

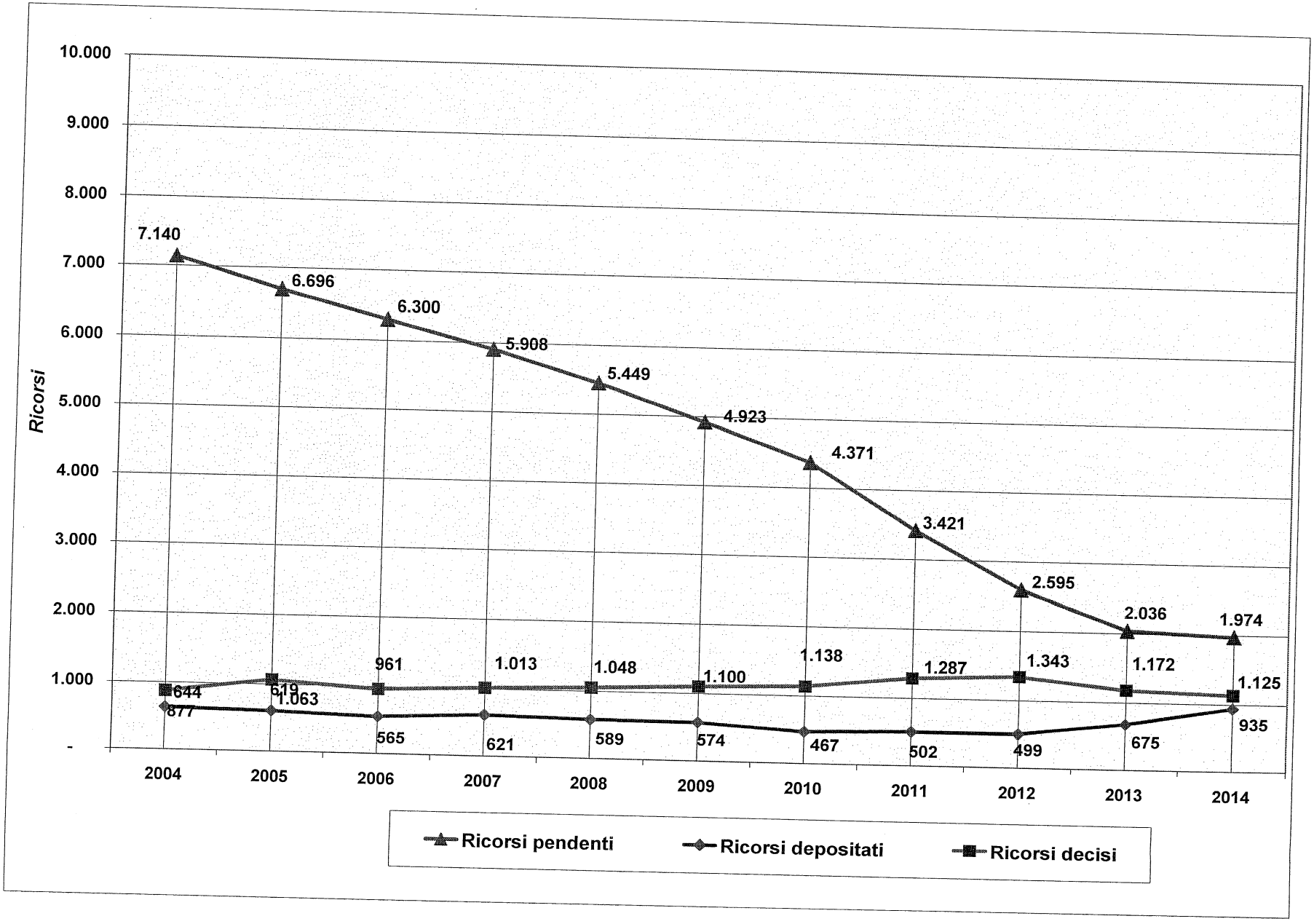

1990 – 2014

ANDAMENTO
RICORSI INTROITATI / RICORSI DEFINITI

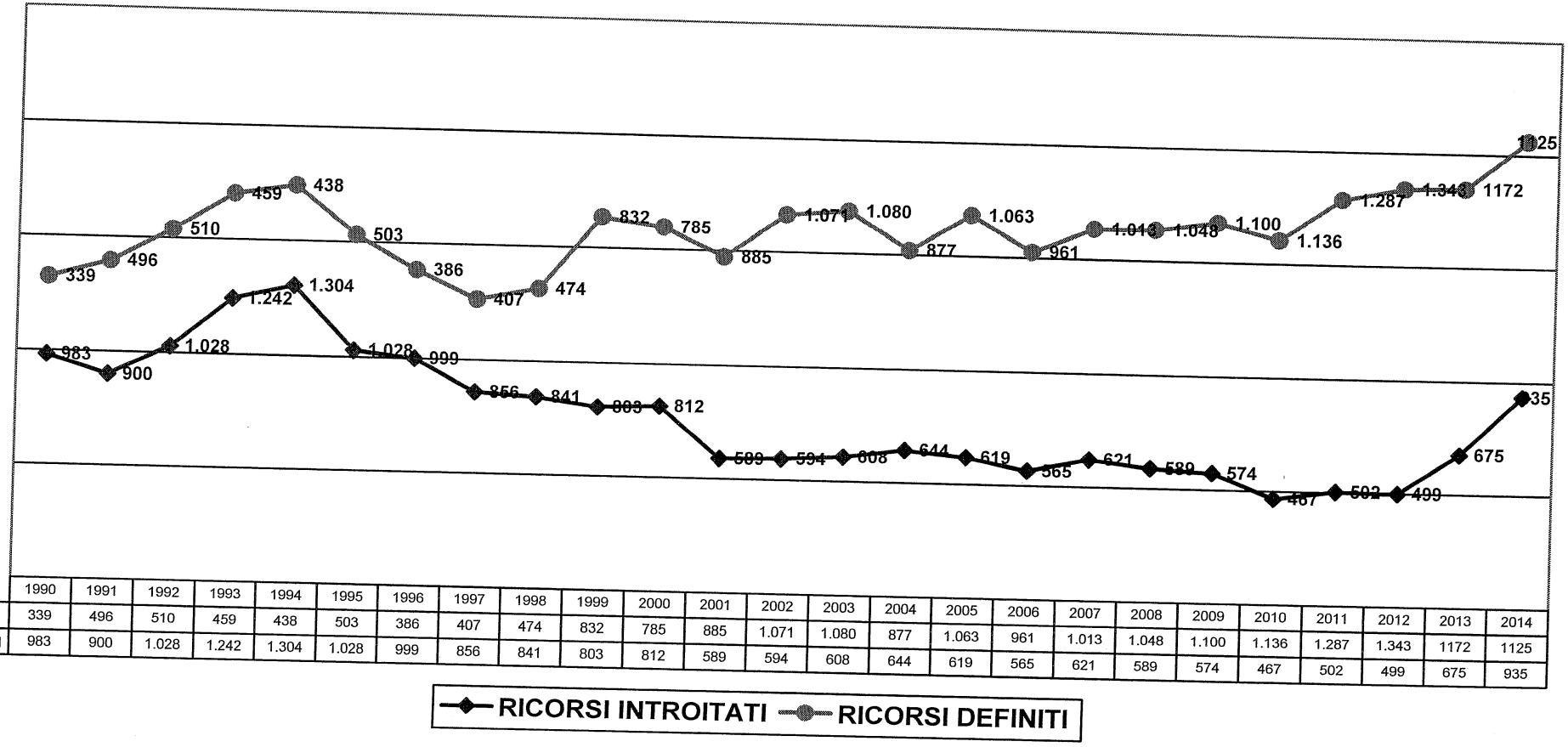

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RICORSI DEFINITI	339	496	510	459	438	503	386	407	474	832	785	885	1.071	1.080	877	1.063	961	1.013	1.048	1.100	1.136	1.287	1.343	1172	1125
RICORSI INTROITATI	983	900	1.028	1.242	1.304	1.028	999	856	841	803	812	589	594	608	644	619	565	621	589	574	467	502	499	675	935

RICORSI PENDENTI AL 31 12 2014
SUDDIVISI PER ANNO DI DEPOSITO

ANNO DI DEPOSITO	RICORSI PENDENTI
1989	1
1997	1
1999	1
2000	5
2001	3
2002	23
2003	24
2004	33
2005	38
2006	49
2007	81
2008	53
2009	227
2010	201
2011	146
2012	131
2013	191
2014	766
TOTALE	**1.974**

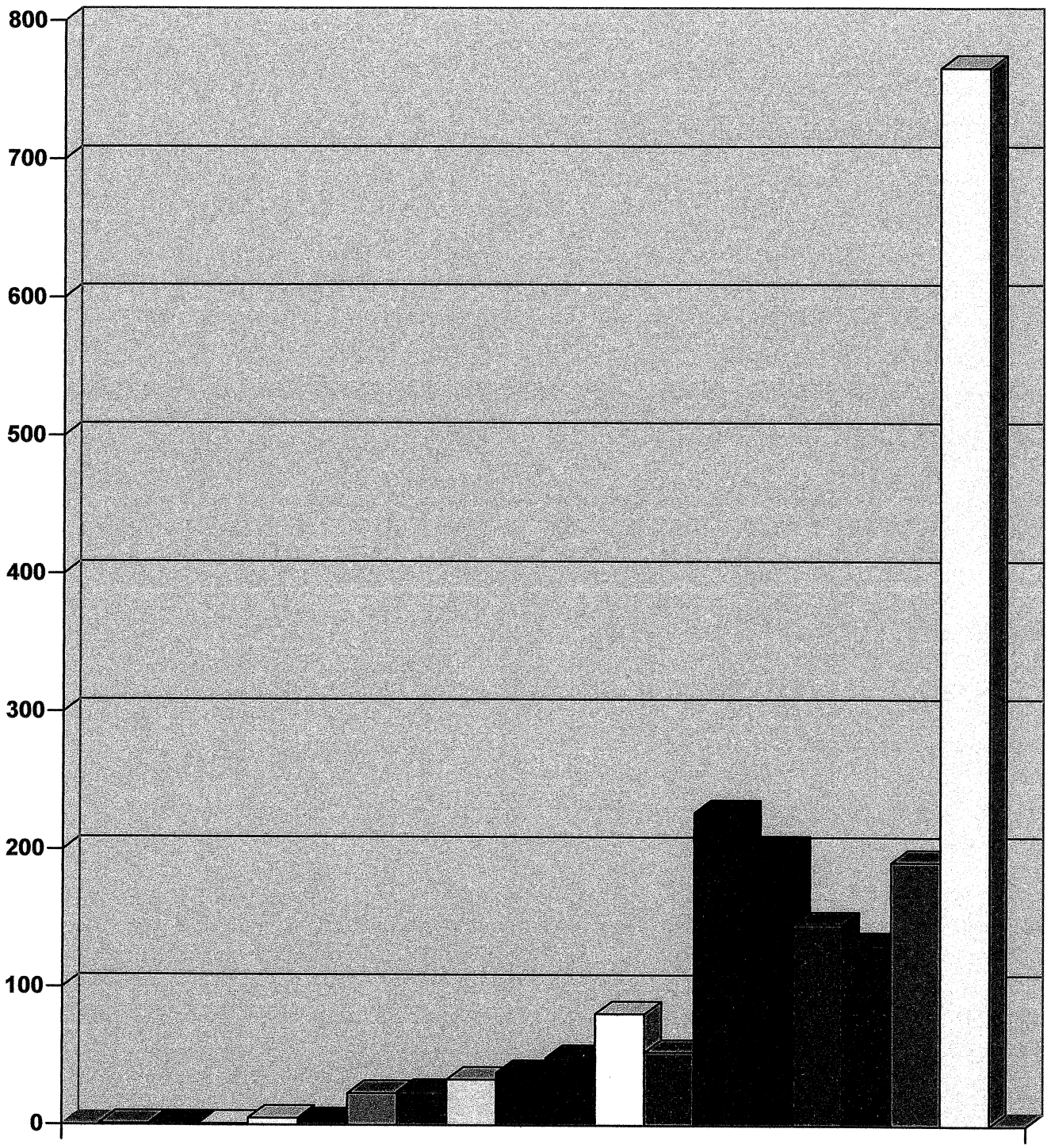

RICORSI PENDENTI

1989 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RICORSI DEPOSITATI NEGLI ANNI 2010 – 2014
RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

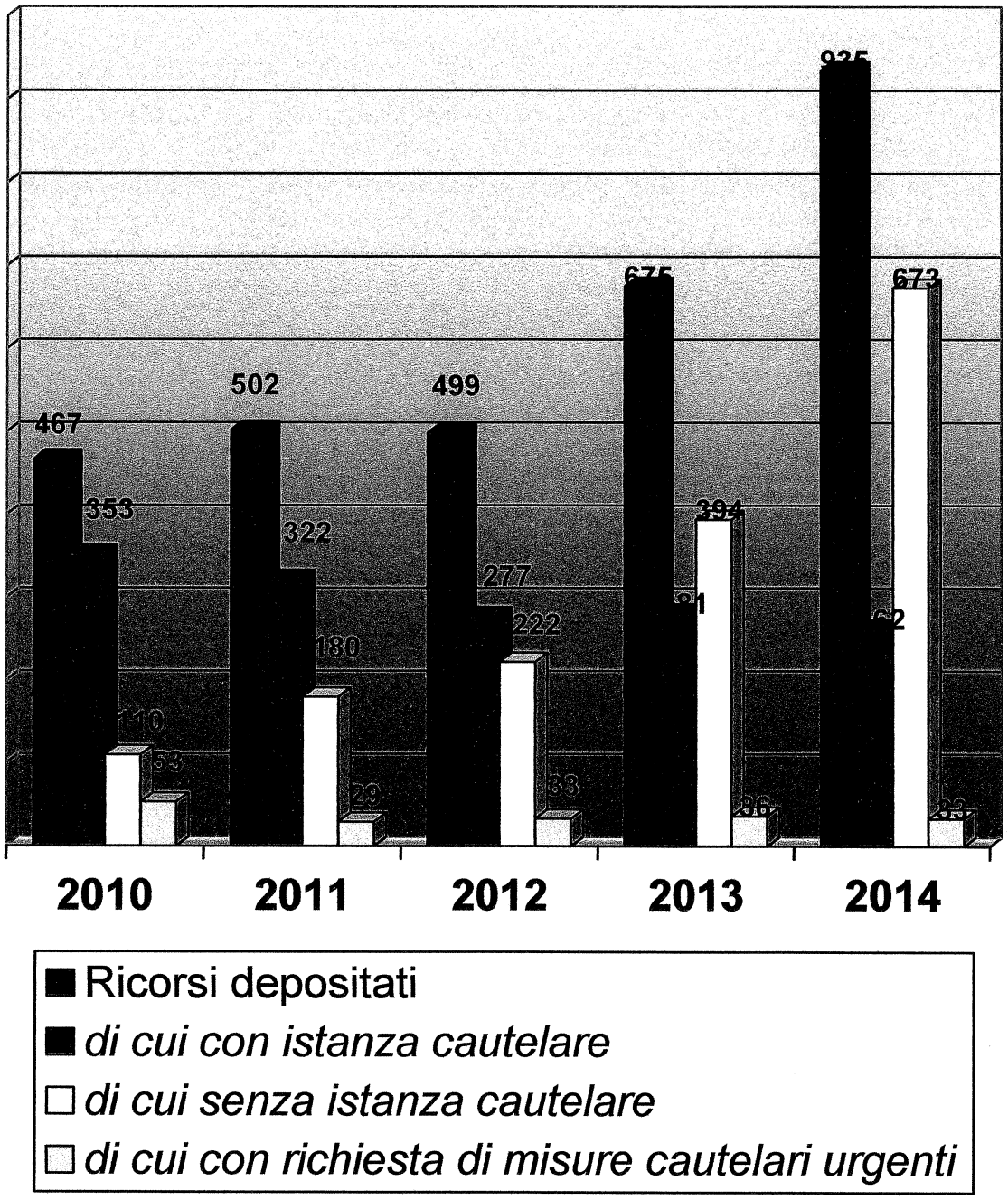

ATTIVITÀ T.A.R. ANNO 2014

Mod. STT009-TAR

Statistica Generale dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Sezione 1

Decisioni Pubblicate -Provvedimenti per Esito

Esito	Totale Anno Corrente	Totale Anno Precedente	Differenza
ACCOGLIE	132	247	-115
ACCOLTO PARZIALMENTE	7	14	-7
ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE	10	2	8
CONCEDE AL VERIFICATORE ULTERIORE TERMINE	1	1	0
CORREGGE ERRORE MATERIALE	1	2	-1
DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	9	36	-27
DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE	3	0	3
DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI TERMINI ESPOSTI	2	0	2
DICHIARA ESTINTO	20	4	16
DICHIARA IMPROCEDIBILE	37	67	-30
DICHIARA INAMMISSIBILE	38	21	17
DICHIARA INTERROTTO	6	4	2
DICHIARA IRRICEVIBILE	8	23	-15
DICHIARA L"INCOMPETENZA E INDICA IL TAR COMPETENTE	1	2	-1
DICHIARA PERENZIONE	249	457	-208
DISPONE	1	0	1
FISSA CAMERA DI CONSIGLIO	3	0	3
FISSA UDIENZA PUBBLICA	22	24	-2
IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	75	31	44
INAMMISSIBILE	6	0	6
INTERLOCUTORIO/A	15	30	-15
LIQUIDA IL COMPENSO	9	10	-1
NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	4	8	-4
PRENDE ATTO RINUNZIA	3	8	-5
PROROGA TERMINI COMMISSARIO AD ACTA	13	10	3
RESPINGE	293	210	83
RESPINGE L"OPPOSIZIONE A DECRETO DI PERENZIONE	3	1	2
RINVIA AD ALTRA DATA	1	0	1
SOSPENDE IL GIUDIZIO CON RINVIO ALLA CORTE DI CASSAZIONE	1	0	1
ESITI MULTIPLI	348	267	81
Totali	973	1212	-239

Mod. STT009-TAR

Statistica Generale dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Sezione 1

Decisioni Pubblicate -Ricorsi per Esito

Esito	Totale Anno Corrente	Totale Anno Precedente	Differenza
ACCOGLIE	132	247	-115
ACCOLTO PARZIALMENTE	7	14	-7
ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE	10	2	8
CONCEDE AL VERIFICATORE ULTERIORE TERMINE	1	1	0
CORREGGE ERRORE MATERIALE	1	2	-1
DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	9	36	-27
DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE	3	0	3
DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI TERMINI ESPOSTI	2	0	2
DICHIARA ESTINTO	20	4	16
DICHIARA IMPROCEDIBILE	37	67	-30
DICHIARA INAMMISSIBILE	38	21	17
DICHIARA INTERROTTO	6	4	2
DICHIARA IRRICEVIBILE	8	23	-15
DICHIARA L"INCOMPETENZA E INDICA IL TAR COMPETENTE	1	2	-1
DICHIARA PERENZIONE	249	457	-208
DISPONE	1	0	1
FISSA CAMERA DI CONSIGLIO	3	0	3
FISSA UDIENZA PUBBLICA	22	24	-2
IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	75	31	44
INAMMISSIBILE	6	0	6
INTERLOCUTORIO/A	15	30	-15
LIQUIDA IL COMPENSO	9	10	-1
NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	4	8	-4
PRENDE ATTO RINUNZIA	3	8	-5
PROROGA TERMINI COMMISSARIO AD ACTA	13	10	3
RESPINGE	331	229	102
RESPINGE L"OPPOSIZIONE A DECRETO DI PERENZIONE	3	1	2
RINVIA AD ALTRA DATA	1	0	1
SOSPENDE IL GIUDIZIO CON RINVIO ALLA CORTE DI CASSAZIONE	1	0	1
ESITI MULTIPLI	869	677	192
Totali	1011	1231	-220

Mod. STT009-TAR

Statistica Generale dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Sezione 1

Ricorsi Depositati per Classificazione			
Classificazione	**Totale Anno Corrente**	**Totale Anno Precedente**	**Differenza**
ACCESSO AI DOCUMENTI	17	11	6
AGRICOLTURA E FORESTE	23	19	4
AMBIENTE	3	1	2
ANTICHITA' E BELLE ARTI	0	0	0
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	57	49	8
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	0	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	72	70	2
CACCIA E PESCA	3	5	-2
CARABINIERI	4	3	1
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	1	0	1
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	9	6	3
COMUNE E PROVINCIA	11	23	-12
DEMANIO STATALE, REGIONALE	2	3	-1
EDILIZIA ED URBANISTICA	59	100	-41
ELEZIONI	13	13	0
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	3	21	-18
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	544	241	303
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	11	13	-2
FARMACIA	1	3	-2
FORZE ARMATE	2	7	-5
INDUSTRIA	2	2	0
INQUINAMENTO	6	2	4
ISTRUZIONE	6	2	4
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	0	0	0
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	1	3	-2
POLIZIA DI STATO	4	4	0
PROFESSIONI E MESTIERI	15	5	10
PUBBLICO IMPIEGO	45	41	4
REGIONE	3	5	-2

Mod. STT009-TAR

Statistica Generale dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Sezione 1

REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	4	2	2
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	9	8	1
SICUREZZA PUBBLICA	1	4	-3
STRANIERI	4	6	-2
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	0	3	-3
VITTIME DEL DOVERE	0	0	0
Totali	935	675	260
Classificazione non indicata	0	0	0

Ordinanze di Sospensiva	121	194	-73
Ordinanze Collegiali	115	118	-3
Ordinanze Presidenziali	1	2	-1
Decreti Ingiuntivi	1	1	0

Ricorsi Trasmessi ad altri Organi Giurisdizionali	131	90	41

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NELL'ANNO
SUDDIVISI PER TIPOLOGIA

TIPO PROVVEDIMENTO	DEFINISCONO	NON DEFINISCONO	TOTALE
Sentenza	692	6	698
Sentenza breve	92		92
Decreto Decisorio	254	0	254
Ordinanza cautelare	1	120	121
Decreto cautelare	0	33	33
Ordinanza collegiale	14	101	115
Decreto presidenziale	34	7	41
Decreto ingiuntivo	1	0	1
Decreto collegiale	6	0	6
Ordinanza presidenziale	0	1	1

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
EMESSE NEL 2014 SU SENTENZE TAR BASILICATA
TOTALE N. 200

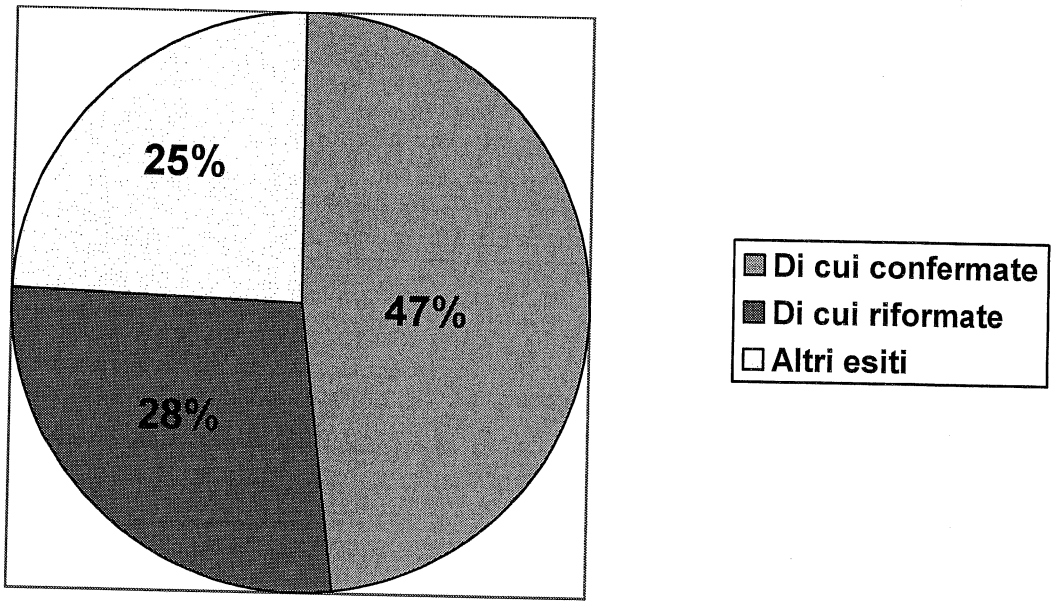

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
EMESSE NEL 2014 SU ORDINANZE TAR BASILICATA
TOTALE N. 23

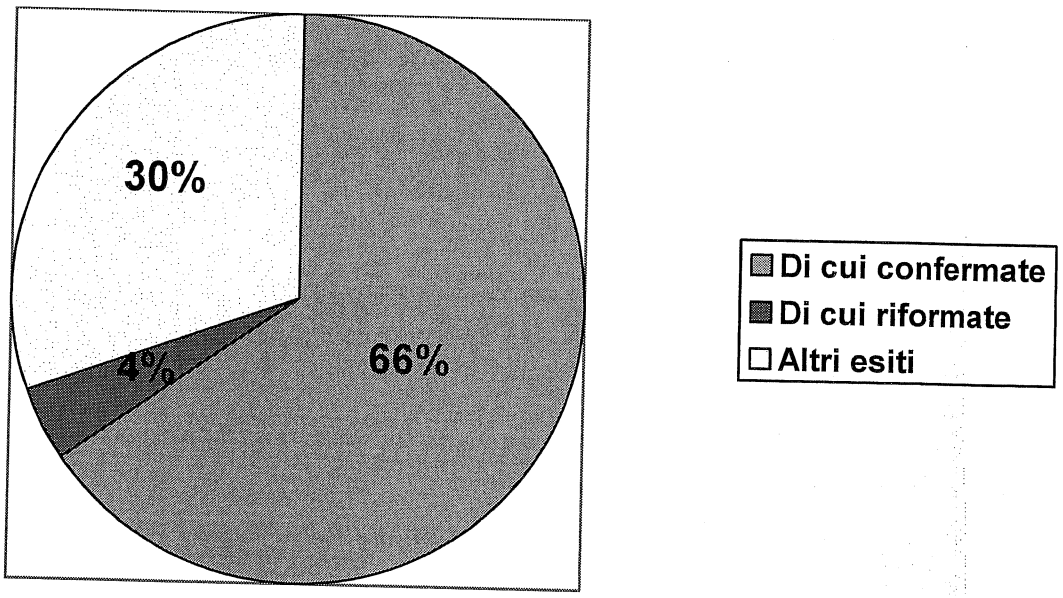

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ISTANZE DI AMMISSIONE
ANNI 2007 - 2014

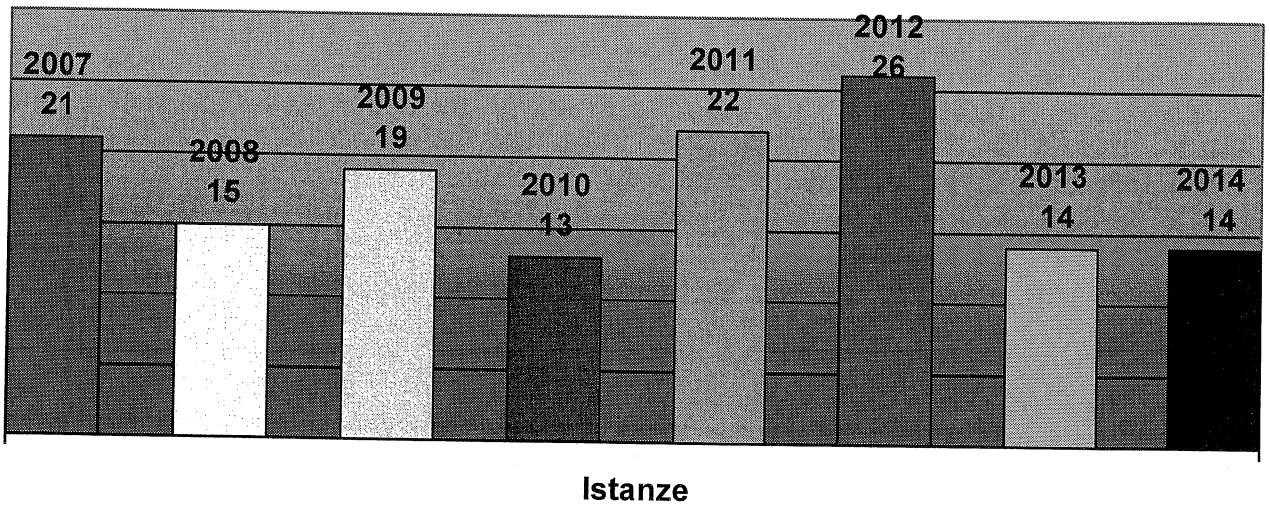
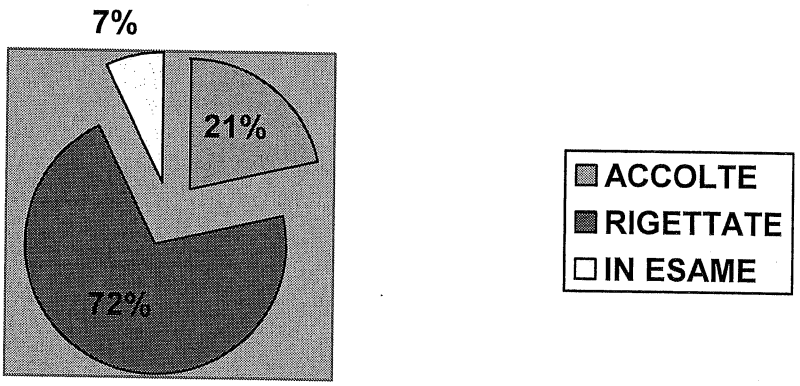
DECISIONI DELLA COMMISSIONE NELL'ANNO 2014